



Comune dell'Aquila

Avvocatura

COMUNE DELL'AQUILA SETTORE TERRITORIO	
08 SET. 2011 08/9/11	
Prot. n. 43907	GF
ENTRATA	

Al Sig. Assessore delegato alla Ricostruzione
SEDE

Oggetto: Concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad abitazioni principali e degli altri indennizzi - O.P.C.M. n° 3857/2009.
Riscontro a richiesta di parere legale con nota prot. n° 39937/2011 Sett. Terr.

Con la nota in oggetto segnata si sottopone all'attenzione dell'Ufficio Legale di questo Ente la previsione contenuta nell'art. 8 dell'O.P.C.M. n° 3813 in data 29 settembre 2009 - così come sostituito dall'art. 3 dell'O.P.C.M. n° 3857 del 10 marzo 2010 - ed inerente la trasmissione *jure hereditatis* dei diritti relativi ai contributi per la riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2009 nonché agli altri indennizzi spettanti ai soggetti "decaduti nel sisma del 6 aprile 2009 o alla data di pubblicazione della presente ordinanza"¹.

Si chiedono, in particolare, lumi in ordine alla possibilità di corrispondere dette sovvenzioni anche agli eredi delle persone decedute posteriormente alla pubblicazione della citata ordinanza.²

La vicenda appare di piana risoluzione sia alla luce dei principi propri della materia successoria sia tenendo nella dovuta considerazione la ratio sottesa alla previsione contenuta nella disposizione emergenziale sopra richiamata.

Si premette, infatti, che secondo il costante insegnamento dottrinale³ si definisce "eredità" - ovvero con espressioni equivalenti "asse" o "massa ereditaria" o "patrimonio caduto in successione" - il complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili attivi e passivi e facenti capo al de cuius⁴ ⁵ al momento della sua morte.⁶

¹ Di seguito si riporta per comodità di chi legge l'intera disposizione: «Gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti per l'erogazione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi, deceduti nel sisma del 6 aprile 2009 o alla data di pubblicazione della presente ordinanza hanno diritto alla concessione dei contributi spettanti al "de cuius" sulla base della normativa vigente».

² L'ordinanza de qua è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 63 del 17 marzo 2010.

³ Ad esempio vedasi Manuale di Diritto Privato, A. Torrente e P. Schlesinger, Milano 1981, pag. 913 e segg.

E' ampiamente noto che la successione avviene "a titolo universale" allorché l' avente causa – alias l' "erede" subentra in *universum ius* nella posizione giuridica patrimoniale del defunto mentre la successione è "a titolo particolare" quando il successore - definito "*legatario*" *ex lege* o secondo il disposto testamentario – subentra solamente in uno o più rapporti determinati.

E' del pari noto che la successione universale si apre al momento della morte e nell'ultimo domicilio del defunto⁷ e che la morte di un individuo comporta di per sé la successione ma, ai fini della *devoluzione ereditaria*, è necessaria anche l' 'accettazione da parte degli eredi⁸.

Si rende, poi, necessario anche che le persone chiamate all'eredità abbiano la capacità di succedere⁹ e che non ne siano indegne.

Devesi rammentare, inoltre, che hanno capacità di succedere non solo le persone nate e concepite al momento della morte del *de cuius*, ma anche eventuali nascituri di una persona vivente al momento della morte del defunto.¹⁰

E' possibile, infine, che la devoluzione dell' eredità avvenga in favore dello Stato Italiano

⁴ Il testamento viene definito dalla legge come l' atto revocabile con il quale taluno dispone per il tempo che egli abbia cessato di esistere di tutte le sostanze o parti di esse.

⁵ Si rammenta che il testatore non può liberamente disporre di tutti i suoi beni ma solo di una quota disponibile; la quota di riserva -o "legittimaria" spetterà ai relativi soggetti titolari.

⁶ La successione è legittima se non c'è testamento ovvero testamentaria in presenza dell' atto testamentario e, infine, necessaria se esiste testamento ma questo non rispetta le previsioni legislative: alcuni tipi di eredi, infatti – per esempio i figli - non possono essere privati di una quota dei beni del defunto neppure se lo stesso avesse in tal senso voluto.

⁷ La data di morte è quella risultante dall'atto di morte iscritto nei registri dello stato civile; nel caso in cui non vi sia stata la trascrizione può essere utilizzato qualunque mezzo per darne prova.

⁸ L'accettazione è un "atto unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale" e può essere pura e semplice oppure con beneficio di inventario: si ha un'accettazione pura e semplice quando a seguito dell'accettazione si realizza una commistione tra l'eredità ricevuta e il patrimonio dell'erede di tal che i creditori dell'erede potranno rifarsi anche nei confronti dell'eredità. L'accettazione con beneficio d'inventario è, invece, un'accettazione *intra vires* del *de cuius*, che permette di non confondere il patrimonio del defunto con quello dell'erede, in modo che i creditori si possano soddisfare solamente entro l'attivo ereditario e non possano aggredire il patrimonio personale dell' erede medesimo.

⁹ Sono capaci di succedere sia le persone fisiche sia le persone giuridiche (associazioni, fondazioni, società, enti, riconosciuti o non riconosciuti).

¹⁰ L'accettazione è un "atto unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale" e può essere pura e semplice oppure con beneficio di inventario: si ha un'accettazione pura e semplice quando a seguito dell'accettazione si realizza una commistione tra l'eredità ricevuta e il patrimonio dell'erede. Pertanto, i creditori dell'erede potranno rifarsi anche nei confronti dell'eredità. L'accettazione con beneficio d'inventario è invece un'accettazione *intra vires* del *de cuius*, che permette di non confondere il patrimonio del defunto con quello dell'erede, in modo che i creditori si possano soddisfare solamente entro l'attivo ereditario, e non possano aggredire il patrimonio personale dell'erede.

nel caso in cui il *de cuius*, morto intestato, non abbia eredi legittimi fino al sesto grado: in tale ipotesi, l'acquisto opera di diritto senza accettazione e non può essere oggetto di rinuncia¹¹ e – ai sensi dell' art. 586 del codice civile - lo Stato non risponde mai dei debiti e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Nel fare applicazione di tali generali assiomi del diritto successorio alla fattispecie in argomento non c'è dubbio alcuno che:

- i contributi e gli indennizzi di cui alle disposizioni emergenziali risultano trasmessi agli aventi causa di coloro che, in possesso dei requisiti per l'erogazione delle sovvenzioni *de quibus*, siano deceduti nel sisma del 6 aprile 2009 ovvero alla data di pubblicazione dell' O.P.C.M. n° 3857/2010: essi, infatti, sono subentrati in qualità di "eredi" ai loro danti causa, stante il verificarsi del presupposto della morte di questi ultimi. Tanto dispone esplicitamente la norma della surrichiamata O.P.C.M. n° 3857/2010;
- trovano, altresì, applicazione i richiamati istituti successori previsti negli artt. 456 e ss. del Codice Civile, di guisa che anche chi è mancato ai vivi dopo il 17/03/2010 ed aveva nel proprio patrimonio il diritto a richiedere e percepire indennizzi e contributi legati alle vicende sismiche aquilane ha trasmesso – unitamente a tutti i diritti di sua spettanza - anche quello di cui si discute. Non sussiste, infatti ed *a fortiori*, incertezza di sorta in merito alla pacifica applicazione dei medesimi istituti anche alla trasmissione *jure successionis* di detti rapporti patrimoniali agli eredi di coloro che, in possesso dei requisiti per la corresponsione dei contributi e degli indennizzi in argomento, siano deceduti successivamente alla pubblicazione della citata ordinanza.

A militare in tal senso non sono soltanto ragioni di ordine logico e sistematico ma finanche argomentazioni di carattere letterale: inequivocabilmente l' inciso di chiusura dell' art.

3 dell' O.P.C.M. n° 3857/2010 ("*sulla base della normativa vigente*") invita l' interprete della norma a farne applicazione in conformità alle disposizioni che regolano la materia successoria.

¹¹ La *ratio* di questo tipo di successione mortis causa va individuata non solo nell'esigenza di supplire alla mancanza di ogni successibile, ma anche nello sfavore del legislatore verso una successione ereditaria non fondata sul lavoro né sul risparmio ed a vantaggio di soggetti non legati al *de cuius* da stretti rapporti di parentela. Ciò spiega perché mentre nel Codice abrogato del 1865 l'eredità si devolveva allo Stato solo in mancanza di congiunti entro il 10° grado, il vigente Codice del 1942 ha ridotto la successione dei parenti entro il 6° grado. Presupposto della successione dello Stato è una "eredità vacante", fenomeno che ricorre quando manca ogni successibile legittimo e testamentario; la *vacanza* può anche verificarsi qualora i successibili esistano ma abbiano perduto il diritto di accettare per rinuncia, prescrizione o decadenza. L'eredità vacante si distingue dall'eredità giacente perché quest'ultima presuppone la possibilità di una futura accettazione: al contrario, quella vacante presuppone accertato in modo definitivo che non vi siano più successibili. Quanto alla natura giuridica di questa successione, una parte della dottrina (meno recente) riteneva che lo Stato non era né erede né legatario ma che veniva ugualmente alla successione in quanto aveva la *sovranità* su tutti i beni situati sul proprio territorio, i quali solo per *concessione* si ritenevano attribuiti in godimento ai singoli cittadini, e pertanto «alla morte del concessionario i beni ritornavano allo Stato». In contrario, si è osservato che questa teoria non spiega come mai lo Stato non possa riprendere in ogni momento i "suoi" beni ma debba attendere la mancanza di successibili. Altra parte della dottrina considera lo Stato come successore a titolo particolare, tenuto soprattutto conto della responsabilità *intra vires*, del carattere necessario della successione, e della correlativa esclusione del potere di rinuncia. Dottrina prevalente ritiene che lo Stato sia un vero e proprio successore legittimo e a titolo universale.

Devesi, anzi, riconoscere carattere generale – in quanto espressione della *ratio legis* contenuta nelle regole codicistiche proprie del diritto successorio - alla trasmissione ereditaria di detti rapporti, aventi squisito contenuto patrimoniale, in caso di decesso del titolare successivamente alla pubblicazione della citata ordinanza; di contro assume portata particolare ed aggiuntiva a tale regola generale la previsione emergenziale di cui all' O.P.C.M., che estende detto beneficio ereditario anche agli eredi di coloro che siano deceduti nel sisma del 6 aprile 2009 ovvero (fino) alla data di pubblicazione della norma emergenziale.

Ai fini della corretta sistematizzazione della norma in esame deve anche porsi in evidenza che - a norma dell' art. 5, comma 2, della L. 24 febbraio 1992 n. 225, *Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile* - il potere di ordinanza va, comunque, esercitato nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento, tra i quali deve essere necessariamente incluso quello del diritto alla trasmissione del patrimonio in favore degli eredi, testamentari o legittimari¹².

Conclusivamente l' inciso presente nell' O.P.C.M. in esame non può, infatti, avere portata di riduzione del diritto alla trasmissione ereditaria del beneficio bensì di estensione di tale diritto anche in favore degli eredi di quanti fossero morti anteriormente alla pubblicazione della O.P.C.M. in questione.


Poiché, a quanto informalmente risulta, taluni soggetti incaricati o ausiliari della Pubblica Autorità hanno dato errate informazioni al pubblico, volte ad escludere la possibilità di accesso ai benefici contributivi ed indennitari degli eredi dei defunti dopo il 17 marzo 2010, si ravvisa l' opportunità di adottare un provvedimento destinato a rimettere in termini – relativamente ad ipotesi di avvenuta consumazione di scadenze decadenziali¹³ – quanti siano stati indotti in errore.

Si confida di aver fornito un utile contributo nella risoluzione della problematica in esame.


Cordiali saluti.

L'Aquila, 11 agosto 2011

Avv. Antonio Orsini est.



Avv. Domenico de Nardis



¹² A tale riguardo in seno alla Commissione parlamentare si era discusso «se fosse da configurare la riserva quale *quoto hereditatis ... ovvero come quota bonorum*. In verità si potrebbe pure pensare che, essendo estraneo al nostro diritto il principio «*solus deus heredes facere potest*», nessun bisogno vi sia di attribuire la qualità di erede o chi il *de cuius* non valle che fosse proprio erede, e che lo scopo della legge, consistente nel riservare a talune persone una parte dei beni del defunto, potrebbe essere raggiunta anche col configurare i diritti successori attribuiti ai legittimari come appartenenti al tipo di quelli che solgono essere qualificati come *legati ex lege*. Il che porterebbe alla conseguenza di sottrarre alla responsabilità *ultra vires* chi ottiene quel minima di entità patrimoniale che la legge gli riserva contrariamente alla volontà del *de cuius*. Ma prevalse nella commissione il concetto di riaffermare la qualità di erede dei legittimari, per mantenere il principio che competono loro non singoli beni, ma una quota dell'eredità, e che ad essi passi il possesso dei beni del defunto senza bisogno di apprensione materiale e senza bisogno che lo chiedano all'erede della *disparibile*» (vedasi relazione al progetto preliminare del nuovo Codice Civile).

¹³ Il secondo comma del citato art. 3 dell' O.P.C.M. n° 3857/2010 prevede che «i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 1, ove già scaduti, sono fissati al 31 maggio 2010».